

Contratto per la prestazione di servizi

Tra

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano – CF 800033010150 con sede in Milano, Via Pergolesi 25, qui rappresentato dal Presidente Ing. Bruno Finzi (per brevità definito OIM nel prosieguo della presente)

e

Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano - CF e P.IVA 12590900150 con sede in Milano, Via Pergolesi 25, qui rappresentata dal Presidente Ing.re Silvio Bosetti (per brevità definita FOIM nel prosieguo della presente)

Premesso che

La FOIM è stata costituita in data 02/08/1998 con atto notarile presso il notaio Maria Bellezza dal Presidente dell'OIM (allora ingegner Gianfranco Agnoletto) autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio dell'OIM stesso del 15 luglio 1998.

Lo Statuto della FOIM ne indica lo scopo ovvero "la valorizzazione e la tutela della figura dell'ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di goni iniziativa diretta alla formazione professionale degli ingegneri e degli aspiranti ingegneri".

OIM e FOIM ritengono necessario rinnovare e confermare l'importanza di una reciproca collaborazione e sostegno al fine di raggiungere efficacemente i propri fini istituzionali e statutari ed in particolare ritengono che FOIM, in virtù di quanto sopra, sia il soggetto più adeguato per:

- svolgere servizi utili al buon funzionamento delle rispettive attività ed a favore degli iscritti all'Ordine;
- sostenere, sviluppare e migliorare gli impegni necessari a garantire l'aggiornamento professionale degli iscritti all'Ordine ed i servizi connessi;
- sviluppare e sostenere attività ed iniziative utili alla professione dell'ingegnere, anche con attenzione particolare per i giovani iscritti.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, STIPULANO LA SEGUENTE
CONVENZIONE

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La FOIM si impegna a fornire all'OIM le attività di seguito elencate con servizi continuativi:

- Pianificazione e gestione incontri ed attività a favore degli iscritti, richiesti o condivisi dal Consiglio dell'OIM, ivi incluse le attività formative riconducibili a quanto previsto dal "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" erogate in forma non onerosa o particolarmente vantaggiosa per gli iscritti
- Realizzazione di iniziative di informazione e sostegno alla professione dell'ingegnere, nonchè di sviluppo e gestione dei progetti specificatamente attivati dall'OIM
- Affitto di sale ad uso formazione
- Servizio di fattorinaggio
- Uso delle attrezzature di ufficio
- Riaddebiti di forniture di elettricità
- Riaddebiti per sorveglianza uffici



Articolo 2 - Modalità di svolgimento

La FOIM si impegna a fornire i servizi oggetto del presente contratto secondo gli obiettivi e le modalità indicate dall'OIM, nel rispetto delle norme vigenti, degli accordi e dei livelli di servizio stabiliti congiuntamente dai Direttori OIM e FOIM.

Articolo 3 - Referenti

Ciascuna parte si impegna a nominare un referente per l'applicazione del contratto, che potrà essere sostituito in qualunque momento previa informazione reciproca.

Per la FOIM è identificato nella figura del Direttore, Alessandro Castagnoli.

Per l'OIM è identificato nella figura del Direttore, Anna Minotti.

Art 4- Durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

L'eventuale rinnovo, da effettuarsi esclusivamente con atto scritto tra le Parti, avverrà qualora, sulla base delle valutazioni effettuate dalle Parti, appaiano ancora sussistenti le esigenze e le finalità organizzative che hanno determinato la presente collaborazione e qualora le stesse non siano altrimenti realizzabili.


I servizi possono essere soggetti a modifiche durante la validità del presente Contratto, con specifici accordi tra le parti che saranno formalizzati con atti aggiuntivi.

Articolo 5 - Servizi e corrispettivi

Le Parti convengono che il corrispettivo annuale complessivo per la prestazione dei servizi di cui all'art 1 è determinato sulla base degli elementi oggettivi per ciascuna delle attività realizzate. Più precisamente, l'importo complessivo annuale viene stimato in via preventiva pari a € 75.800,00 (euro settantacinquemila ottocento/00) oltre IVA, come per legge, a titolo indicativo preventivamente ripartito secondo la seguente tabella:

Servizio	Corrispettivo preventivo in euro
Affitto sale ad uso OIM	€ 8.000,00
Servizi generali	€ 31.000,00
Uso delle attrezzature di ufficio	€ 31.000,00
Riaddebiti di forniture di elettricità	€ 5.000,00
Riaddebiti per sorveglianza uffici	€ 800,00
TOTALE	€ 75.800,00

Negli importi suddetti sono comprese anche le ordinarie spese amministrative, nonché gli eventuali altri oneri imposti da disposizioni normative, fiscali, regolamentari e/o contrattuali vigenti in materia.

Articolo 6 – Variazioni

Il presente Contratto, nel suo periodo di validità, potrà subire variazioni sia in diminuzione sia in aumento a seguito di richiesta dell'OIM, trasmessa a FOIM almeno 30 giorni prima mediante raccomandata AR o Pec. Inoltre è consentito in qualunque momento interrompere uno o più servizi e/o integrare i servizi attivi e/o attivarne di nuovi, mediante atto aggiuntivo al presente contratto controfirmato per accettazione da entrambe le parti.

Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni verranno pagate mensilmente, ed eventualmente conguagliate su base semestrale, a fronte di emissione di regolare fattura, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni f.m. dal ricevimento della stessa.

Il conguaglio dei servizi e dei corrispettivi verrà effettuato in un'unica soluzione a consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, sulla base del rendiconto consuntivo predisposto dai Consiglieri Tesorieri e approvato rispettivamente dal Consiglio OIM e dal Consiglio di Amministrazione FOIM.

Il pagamento in favore di FOIM verrà eseguito mediante bonifico sul c/c bancario a ciò dedicato:

CODICE IBAN: IT68P0504801613000000015317

BANCA: POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA FILIALE DI MILANO - FRANCESCA ROMANA

La persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente sarà: Ing. Silvio Bosetti C.F. BSTSLV58D16F205M.

Resta inteso che il conto corrente sopra identificato è dedicato a tutti flussi finanziari connessi al presente accordo.

Articolo 8 - Obblighi di riservatezza

FOIM si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi al Fruitore di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione al presente contratto.

Articolo 9 - Garanzie e responsabilità

FOIM non potrà svolgere attività che risultino in contrasto o in violazione di norme di leggi esistenti.

FOIM, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, non potrà in alcun modo ledere l'immagine dell'OIM, il suo marchio e/o logo.

Non potrà altresì porre in essere, con azioni o omissioni, attività imprenditoriali che in qualsiasi modo possano arrecare all'OIM danno di natura patrimoniale e non.

La violazione dei divieti sopra esposti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, senza che FOIM possa avanzare nei confronti dell'OIM alcuna pretesa economica.

Articolo 10 - Obblighi di informazione

FOIM si impegna a mantenere regolarmente informato ed aggiornato l'OIM sullo stato delle attività svolte nell'ambito del presente contratto, fornendo ogni utile supporto, documento o ulteriore delucidazione atta a chiarire le modalità di attuazione del contratto, i risultati raggiunti e gli impegni finanziari sostenuti.

Articolo 11 - Trattamento Dati

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui avranno conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente contratto nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e, con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art 9 della D. Lgs 196/2003 e ss. mm.



Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta amputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza FOIM si obbliga a sostituire prontamente il personale reso responsabile.

Articolo 12 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutti gli oneri tributati e le spese contrattuali sono a carico delle parte che ne farà richiesta in caso d'uso. In particolare, FOIM dichiara che parte delle prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa, e quindi, per tale parte, si tratta di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che lo stesso è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n 633/1972.

Letto approvato e sottoscritto

Milano, 7 marzo 2018

OIM degli Ingegneri di Milano

FOIM dell'OIM degli Ingegneri di Milano

Il Presidente

Il Presidente

(Ing. re Bruno Finzi)

(Ing. re Silvio Bosetti)

